

REGIONE CAMPANIA - Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali - Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI - L.R. 18.10.2002 n. 26. Regolamento di Attuazione della L.R. n. 26/2002, adottato con delibera di G.R. n. 1751/2003. A) Classificazione e censimento dei Centri Storici della Campania. Modalità e termini per la presentazione delle proposte di inclusione nell'elenco degli insediamenti censiti. B) Catalogazione del patrimonio immobiliare.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Campania
LORO SEDI

1. PREMESSA.

La Regione Campania, con la Legge Regionale 18 Ottobre 2002, n. 26 - Norme ed Incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. 19 Febbraio 1996, n. 3" - si è dotata, per la prima volta, di una normativa che consente di avviare azioni organiche di intervento per il recupero dei centri antichi in relazione non solo all'aspetto fisico, ma anche attraverso l'incentivazione al ripristino di attività economiche, in grado di renderli vivi e dinamici, coaguli di interessi pubblici e privati.

All'art. 2, comma 1, vengono individuate le classi di beni o gruppi di beni nei quali trova applicazione la legge, mentre al comma 2, lett. b), sempre con riferimento alla classificazione individuata, è prevista l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente e acquisito il parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 154 del D. L.vo 31.3.1998, n. 112 ai sensi dell'art. 155 del medesimo Decreto, dell'Elenco degli insediamenti censiti.

Con la medesima legge, la Regione Campania promuove, tra l'altro, la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico-artistico ed ambientale secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 9, 14 e 15 del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1751 del 9.5.2003.

Pertanto, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal citato art. 2, comma 2, lettera b) della legge nel rispetto del principio della trasparenza ed uniformità di comportamento nelle procedure amministrative, si dettano le seguenti istruzioni circa la presentazione della proposta di inclusione nell'Elenco degli insediamenti censiti e lo svolgimento dell'attività di catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico.

2. ELENCO DEGLI INSEDIAMENTI CENSITI:

2.1 Caratteristiche degli insediamenti.

L'art. 2, comma 1 della Lr. N. 26/2002, individua tre classi di ambiti antropici di rilevanza storica nei quali può trovare applicazione la suddetta legge, e precisamente:

a) centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservino l'aspetto o i connotati d'insieme della città antica o di una consistente parte di essa;

b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;

c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservino valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d'insieme.

I beni o gruppi di beni, rispondenti a tali classificazioni, saranno inclusi nell'Elenco degli insediamenti censiti, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della Lr. 26/2002, su proposta dei Comuni e previa dimostrazione del possesso dei caratteri, previsti dall'art. 3 dalla legge e adeguatamente documentati, di seguito riportati:

- a) impianto urbano generato da una delle tipiche matrici antiche o medievali;
- b) disposizione geomorfologia, che determina unità di paesaggio edificato e non edificato di elevata qualità morfologica urbana, con valore storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale e naturalistico;
- c) connotati storici urbanistici, dei quali l'opera d'arte, edifici o complessi monumentali, costituiscono una parte integrante;
- d) eventuali altri caratteri concorrenti alla individuazione della fisionomia di centro abitato di interesse storico, artistico ed ambientale;
- e) inclusione in parco naturale di interesse nazionale o regionale;
- f) inclusione in decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490;
- g) inclusione nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 27 luglio 1971, in applicazione dell'art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765;
- h) inclusione in aree o piani speciali di tutela e valorizzazione promossi dalla Regione o Enti locali.
- i) Inclusione in aree dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

2.2 Presentazione delle istanze e documentazione da allegare.

I Comuni interessati, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, possono presentare le istanze relative alla proposta di inserimento nell'elenco degli insediamenti censiti al seguente indirizzo:

REGIONE CAMPANIA
Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 NAPOLI

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto deliberativo con il quale l'Ente interessato da atto che l'insediamento possiede i caratteri presi a riferimento per la formulazione della proposta di inclusione nell'elenco di cui all'art. 2, lett. b) della Lr. 26/2002, ne chiede l'inserimento e si impegna ad adottare provvedimenti, tesi al mantenimento dei caratteri che hanno definito l'inserimento nell'elenco;
- b) relazione storico-tecnica, a firma di tecnico abilitato, illustrativa dei caratteri che giustificano la classificazione ed il censimento dell'insediamento;
- c) adeguata documentazione bibliografica, iconografica e cartografica sullo stato dell'insediamento, sulla evoluzione storico-urbanistica, sulle stratificazioni, sovrapposizioni, adeguamenti e sostituzioni edilizie;
- d) adeguata documentazione fotografica dell'insieme e dei particolari.

2.3 Istruttoria

In esito all'istruttoria delle proposte, compiuta dal Settore Competente, anche avvalendosi di consulenti esterni esperti della materia, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Beni Culturali, approva, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze, l'Elenco degli insediamenti censiti e lo inoltra alla competente Commissione Consiliare e alla Commissione di cui all'art. 154 del D. L.vo 31.3.1998, n. 112, per il previsto parere.

Per il corrente anno il termine di cui sopra è fissato al 30 Settembre.

2.4 L'Elenco.

L'Elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è aggiornato a seguito di successive proposte da parte dei Comuni.

3. CATALOGAZIONE

3.1 Finalità e svolgimento

La catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico- artistico e ambientale, ricadente nei centri storici della Campania, è finalizzata prioritariamente ad acquisire la conoscenza dell'entità qualitativa e quantitativa del patrimonio medesimo.

L'attività di catalogazione è svolta conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 18 Ottobre 2002, n. 26 (di seguito denominato Regolamento), e consiste, in particolare, nella produzione di schede conformi alla tipologia e ai tracciati studiati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disponibili sul sito informatico del medesimo Istituto Centrale.

Dette schede dovranno essere corredate da:

- documentazione fotografica;
- individuazione topografica su mappa catastale;
- riferimenti geografici per la localizzazione puntuale del bene oggetto di catalogazione;

3.2 Selezione delle figure professionali per la catalogazione.

Così come previsto dal Regolamento, i Comuni provvedono alla catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico - artistico e ambientale entro il 19 ottobre 2003 e la trasmettono alla Giunta Regionale - Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali - entro il 31 ottobre 2003, dandone comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

Ai Comuni inadempienti la Provincia, previa diffida, assegna una proroga che non può comunque essere superiore a 120 giorni, dopo di che, perdurando l'inadempienza, provvede in via sostitutiva.

I Comuni provvedono alla catalogazione tramite figure professionali scelte dagli appositi elenchi predisposti da ciascuna Provincia ai sensi dell'art. 9, comma 7, del medesimo Regolamento.

Nelle more della costituzione dei predetti elenchi, i Comuni selezionano la figura o le figure professionali in relazione alla categoria o alle categorie di beni di cui al citato art. 9, comma 7 del Regolamento.

In tal caso la selezione avviene, previo bando pubblico, sulla base di curricula formativi, la cui valutazione è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Comune, nella quale è assicurata la presenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demotnoantropologico, competente per territorio.

3.3 Documentazione e Incentivi finanziari.

I Comuni, ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dall'art. 15, comma 2, del Regolamento, dopo aver provveduto alla catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico e ambientale secondo le modalità e i tempi di cui al precedente punto 3.2, possono presentare apposita istanza alla Regione Campania - Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali - Centro Direzionale - Isola A6 80143 NAPOLI, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione della catalogazione stessa da parte della Regione.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- Delibera comunale di approvazione della catalogazione;
- Le schede di catalogazione elaborate;
- Dichiarazione che i beni catalogati rientrano negli insediamenti censiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2002;
- Il nominativo dei professionisti che hanno provveduto alla catalogazione;
- La documentazione della spesa sostenuta.

L'incentivo finanziario consiste in un contributo in conto capitale, pari al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, che sarà erogato, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di validazione della catalogazione, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Avv. Marco Di Lello